CORTE DEI CONTI

Sent. n. 198/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Cons. Gabriele Vinciguerra
ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30344 del Registro di Segreteria, proposto da

R. M. (*C.F.: Omissis*), nato a Omissis il Omissis , residente in Omissis – Omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Angela Garatti per mandato in atti, elettivamente domiciliato all'indirizzo pec cinziaangela.garatti@busto.pecavvocati.it,

ricorrente

nei confronti

MINISTERO DELLA DIFESA in persona del Ministro pro-tempore,

resistente

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: accertare e dichiarare la dipendenza da causa di servizio dell'infermità Omissis patita dal ricorrente ed accertata, nonché stabilizzata, come da documentazione medica in atti, con ogni conseguente statuizione, ivi compreso l'accertamento del presupposto del futuro riconoscimento della pensione privilegiata, ex art. 12 D.P.R. 461/2002; con vittoria di spese.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato R. L. ha esposto:

- di aver prestato servizio nell'Esercito, a partire dal Omissis;
- di essere stato inviato al CAR (Centro Addestramento Reclute) a Macomer Omissis fino Omissis e, successivamente, da Omissis a Omissis, al RAV (Reggimento Addestrmento Volontari) di Omissis.;
- di aver frequentato da Omissis a Omissis la Scuola del Genio a Omissis per corso Pionieri dove conseguiva l'incarico di Pioniere;
- di aver prestato servizio dal Omissis al Omissis, presso il Omissis ° Reggimento Genio Pionieri in Omissis e, in forza di questo reggimento, partecipato a 2 missioni KFOR (Kosovo Force) in Albania da Omissis a giugno Omissis e da Omissis a Omissis.
- di essere stato trasferito nel mese di Omissis nella Compagnia di supporto allo schieramento (Compagnia Genio) fino al Omissis.
- di essere stato trasferito dal Omissis al Omissis presso il Comando di Corpo d'Armata presso la branca Genio, con cui effettuava una missione militare in Afghanistan dal Omissis all' Omissis.
- di essere stato trasferito da Omissis a Omissis presso il V Reggimento Genio Guastatori in Omissis) come Pioniere, per poi essere assegnato presso la sezione Operazioni con l'incarico di Operatore Informatico (operatore elaboratore elettronico);
- di essere stato trasferito da Omissis nuovamente al Comando di Corpo d'armata in Omissis presso la branca JFIRES (Ufficio Coordinamento del Fuoco) come operatore di sistemi informatici di coordinamento del fuoco;
- di essere stato inviato in missione da Omissis a Omissis 3 in Afghanistan come operatore di sistemi;
- di essere rientrato definitivamente alla base Nato di Omissis, ove tutt'ora presta servizio, in qualità di operatore informatico.
- che in data Omissis, durante il servizio lavorativo, movimentando scatoloni contenenti documenti, avvertiva un violento dolore lombare con immediata irradiazione a tipo di "scossa" all'arto inferiore destro;
- che in data Omissis, si svegliava avvertendo violenti dolori alla regione lombare con difficoltà a muovere entrambi gli arti inferiori, e dunque era accompagnato al vicino presidio di PS dell'Ospedale di Omissis, ove veniva diagnosticata una " Omissis ", con prognosi di giorni 7 e rinvio al domicilio con la prescrizione di terapia a base di cortisone e farmaci antinfiammatori e analgesici;
- che il successivo Omissis, era sottoposto ad esame clinico strumentale (RNM della Omissis), che rivelava: "Omissis";

- che, persistendo la sintomatologia dolorosa, veniva ricoverato presso il Nosocomio di Omissis il Omissis con diagnosi all'accettazione di "Omissis" e condizioni all'ingresso caratterizzate da Omissis" e sottoposto, in data Omissis, ad intervento chirurgico di Omissis con dimissioni in data Omissis;
- che tale patologia doveva ritenersi quantomeno concausata dalla protratta attività lavorativa svolta dall'interessato anche in condizioni climatiche ed ambientali sfavorevoli dal momento del suo arruolamento nell'Arma del Genio;
- che, in data Omissis, presentava la domanda per il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio e conseguente equo indennizzo per il tramite dell'Ufficio di appartenenza, Brigata di Supporto al JQ NRDC.ITA di Omissis;
- che a seguito della domanda, l'esponente veniva sottoposto agli accertamenti sanitari di competenza, i cui esiti risultano dal Verbale mod. BL/B n. Omissis del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Omissis, per cui "*sussiste correlazione eziopatogenetica, per interdipendenza*" con ascrivibilità della menomazione alla Tab. B allegata al DPR 915/1978;
- che il Comitato di Verifica per le cause di servizio riteneva invece di escludere la dipendenza dalla causa di servizio;

Ciò premesso ha formulato le trascritte conclusioni.

Non si è costituito il Ministero della Difesa.

All'esito dell'udienza di trattazione, il Giudice Unico ha emesso ordinanza n. 9/2023 con cui ha richiesto all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute in Roma motivato parere in merito alla dipendenza da causa di servizio delle patologie riscontrate.

L'U.M.L. ha reso il richiesto parere medico legale in data Omissis.

Dopo alcuni rinvii e depositate memorie, la causa è stata discussa all'udienza del 04.12.2024.

DIRITTO

Il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti un'eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di

lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (Cass. SS.UU. n. 11353 del 17/06/2004, Cass. n. 15080 del 26/06/2009; Cass. 21825\2014 in tema di riconoscimento dell'equo indennizzo). Né in tale ambito può avere valore esclusivo e determinante la consulenza tecnica…considerato che essa non costituisce un mezzo sostitutivo dell'onere della prova, ma solo uno strumento istruttorio finalizzato ad integrare l'attività del giudice per mezzo di cognizioni tecniche con riguardo a fatti già acquisiti (Cass. n. 16778 del 17/07/2009).

Tali principi trovano applicazione anche nelle controversie sottoposte alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di riconoscimento di pensione privilegiata.

Nella specie, al fine di integrare e completare il materiale istruttorio in atti, con ordinanza n. 9 del 2023 è stato richiesto all'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute in Roma (U.M.L.), parere medico legale sul seguente quesito: "*Se, sulla base della documentazione in atti e\o di visita medica, la patologia di cui RAMMARO Luigi è risultato affetto ("*Omissis*") potesse essere dipendente da causa di servizio, con riguardo alla data della visita medica di riferimento. In caso affermativo si chiede di volersi pronunciare sulla categoria di riferimento*".

L'U.M.L. in data Omissis ha reso il richiesto parere, concludendo che, "Omissis".
Il suddetto parere medico-legale, da intendersi qui integralmente richiamato anche nelle parti non trascritte, è motivato, convincente e del tutto condivisibile, e merita piena adesione.

Si ritiene che le osservazioni critiche formulate da parte ricorrente non possano inficiare tali corrette valutazioni.

Si osserva come il parere dell'U.M.L. sia stato reso tenendo in opportuna considerazione il servizio prestato dal sig. R. e gli eventi occorsigli, motivatamente escludendosi il nesso causale o concausale con le patologie descritte in ricorso, e prendendo adeguatamente posizione sui punti fondamentali delle contestazioni di parte ricorrente (cfr. pagg. 10 e ss. del parere medico legale).

Le considerazioni di cui sopra portano al rigetto del ricorso.

Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio, trattandosi di controversia di carattere "tecnico" che presenta profili di incertezza (in ogni caso il Ministero della Difesa, non costituito in giudizio, non ha affrontato spese).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, respinge il ricorso. Spese compensate.

Milano, 04.12.2024

Il Giudice
Gabriele Vinciguerra
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 10.12.2024

Il Direttore della Segreteria

Federica Dainotti

(firmato digitalmente)